

Percorsi formativi per Responsabili e Addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell'art. 32 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in conformità all'Accordo Stato-Regioni e Province autonome del 7 luglio 2016

Premessa

Ai sensi dell'art. 32, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

Con l'Accordo adottato il 7 luglio 2016, in sede di Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome (di seguito Accordo) sono stati stabiliti i requisiti della formazione per i *Responsabili e gli Addetti dei servizi di prevenzione e protezione* (di seguito, rispettivamente RSPP e ASPP) previsti dell'articolo 32, comma 2, del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.

Con il presente provvedimento si recepiscono i contenuti dell'Accordo relativi alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i RSPP e ASPP.

Per quanto non espressamente riportato nel presente atto si fa riferimento all'Accordo.

Art. 1 - Finalità

1. Ai sensi dell'art. 32, comma 2, primo periodo, del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., lo svolgimento delle funzioni di RSPP e ASPP è subordinato al possesso di due requisiti:
 - a) Titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore;
 - b) Attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.
2. Per lo svolgimento della funzione di RSPP, oltre ai requisiti di cui al comma 1 è necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali.

Art. 2 - Titoli di studio validi ai fini dell'esonero dalla frequenza dei corsi di formazione

1. Ai sensi dell'art. 32, comma 5, del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. sono esonerati dalla frequenza dei corsi di formazione di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) coloro che sono in possesso di laurea in una delle classi di laurea di cui all'Allegato 1.
2. Costituisce, altresì, titolo di esonero dalla frequenza dei corsi di formazione di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), il possesso di un certificato universitario attestante il superamento di uno o più esami relativi ad uno o più insegnamenti specifici del corso di laurea nel cui programma siano presenti i contenuti previsti nell'Accordo o l'attestato di partecipazione ad un corso universitario di specializzazione, perfezionamento o master i cui contenuti e le relative modalità di svolgimento siano conformi al contenuti dell'Accordo.

Art. 3 - Soggetti formatori

1. Ai sensi dell'Accordo sono soggetti formatori dei corsi di formazione e dei corsi di aggiornamento:
 - a) le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche mediante le proprie strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione (Aziende Sanitarie Locali, etc.) e della formazione professionale di diretta emanazione regionale o provinciale;
 - b) gli Enti di formazione accreditati in conformità alla Direttiva in materia di accreditamento della Regione Lazio, adottata con D.G.R. 968 del 29 novembre 2007 e s.m.i.;
 - c) le Università;
 - d) le scuole di dottorato aventi ad oggetto le tematiche del lavoro e della formazione;
 - e) le istituzioni scolastiche nei confronti del personale scolastico dei propri studenti;
 - f) l'INAIL;
 - g) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco o i corpi provinciali dei vigili del fuoco per le Province autonome di Trento e Bolzano;
 - h) l'amministrazione della Difesa;
 - i) le amministrazioni statali e pubbliche di seguito elencate, limitatamente al personale della pubblica amministrazione sia esso allocato a livello centrale che dislocato a livello periferico:
 - Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
 - Ministero della salute;
 - Ministero dello sviluppo economico;
 - Ministero dell'interno: Dipartimento per gli affari interni e territoriali e Dipartimento della pubblica sicurezza;
 - Formez;
 - SNA (Scuola Nazionale dell'Amministrazione);
 - l) le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e gli organismi paritetici quali definiti all'art. 2, comma 1, lettera ee), del d.lgs. n. 81/2008 per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 51 del d.lgs. n.1/2008, limitatamente allo specifico settore di riferimento;
 - m) i fondi interprofessionali di settore nel caso in cui, da statuto, si configurino come erogatori diretti di formazione;
 - n) gli ordini e i collegi professionali.
2. Le strutture sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori e gli organismi paritetici possono effettuare le attività formative direttamente o avvalendosi di strutture formative di loro diretta ed esclusiva emanazione. Queste ultime strutture devono essere accreditate in conformità alla Direttiva in materia di accreditamento della Regione Lazio, adottata con D.G.R. 968 del 29 novembre 2007 e s.m.i..
3. Le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori e gli organismi paritetici di cui alla lettera l) devono soddisfare la rappresentatività, in termini comparativi sul piano nazionale, delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro che la costituiscono, individuata attraverso una valutazione complessiva dei seguenti criteri:
 - consistenza numerica degli associati delle singole OO.SS.;
 - ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;

- partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti nazionali collettivi di lavoro (con esclusione dei casi di sottoscrizione per mera adesione);
- partecipazione alla trattazione delle controversie di lavoro.

Art. 4 - Requisiti dei docenti

I corsi devono essere tenuti da docenti in possesso dei requisiti previsti dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali e del Ministro della Salute del 6 marzo 2013, emanato in attuazione dell'art. 6, comma 8, lettera *m-bis*) del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.

Art. 5 - Organizzazione dei corsi

Per ciascun corso, il soggetto formatore deve:

- a) indicare il responsabile del progetto formativo, che può essere individuato tra i docenti dello stesso corso;
- b) indicare i nominativi dei docenti;
- c) ammettere un numero massimo di partecipanti ad ogni corso nel limite di 35 soggetti.
- d) tenere il registro di presenza dei partecipanti.

Art. 6 - Frequenza

Sono ammessi alla verifica dell'apprendimento coloro che abbiano frequentato almeno il 90% delle ore di formazione previste dai singoli corsi.

Art. 7 - Metodologia di insegnamento e apprendimento

1. La metodologia per la progettazione e la realizzazione dei percorsi formativi per RSPP e ASPP, in particolare per il Modulo B, è formulata nel documento "Indicazioni metodologiche per la progettazione ed erogazione dei corsi" di cui all'**Allegato IV**.
2. Le indicazioni di cui al comma 1 sono valide anche per la progettazione e la realizzazione dei corsi di aggiornamento previsti all'art. 11.
3. E' consentito l'utilizzo della modalità *e-Learning* per l'erogazione dei contenuti del Modulo A e dei corsi di aggiornamento secondo i criteri previsti nell'**Allegato II**.

Art. 8 - Percorso formativo: articolazione, obiettivi e contenuti

1. Il percorso formativo per ASPP e RSPP è strutturato in tre distinti moduli:
 - **modulo A**
 - **modulo B**
 - **modulo C**.
2. **Modulo A**: costituisce il corso base per lo svolgimento della funzione di RSPP e di ASPP ed è propedeutico per l'accesso agli altri moduli.
3. La durata del modulo A è di **28 ore**, escluse le verifiche di apprendimento finali.
4. Il modulo A deve consentire agli ASPP e RSPP di conoscere:
 - la normativa generale e specifica in tema di salute e sicurezza e gli strumenti per garantire un adeguato approfondimento e aggiornamento in funzione della continua evoluzione della stessa;

- tutti i soggetti del sistema di prevenzione aziendale, i loro compiti e le responsabilità;
- le funzioni svolte dal sistema istituzionale pubblico e dai vari enti preposti alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- i principali rischi trattati dal d.lgs. n. 81/2008 e individuare le misure di prevenzione e protezione nonché le modalità per la gestione delle emergenze;
- gli obblighi di informazione, formazione e addestramento nei confronti dei soggetti del sistema di prevenzione aziendale;
- i concetti di pericolo, rischio, danno, prevenzione e protezione;
- gli elementi metodologici per la valutazione del rischio.

5. Articolazione dei contenuti minimi del Modulo A (28 ore)

UNITA' DIDATTICA A1 8 ORE	OBIETTIVI FORMATIVI	CONTENUTI DEL MODULO
Presentazione e apertura corso	Conoscere gli obiettivi, i contenuti e le modalità didattiche del Modulo.	Gli obiettivi didattici del Modulo. L'articolazione del corso in termini di programmazione. Le metodologie impiegate. Il ruolo e la partecipazione dello staff. Le informazioni organizzative. Presentazione dei partecipanti.
L'approccio alla prevenzione nel d.lgs. n. 81/2008	Conoscere l'approccio alla prevenzione e protezione disciplinata nel d.lgs. n. 81/2008 per un percorso di miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori.	La filosofia del d.lgs. n. 81/2008 in riferimento al carattere gestionale-organizzativo dato dalla legislazione al sistema di prevenzione aziendale.
Il sistema legislativo: esame delle normative di riferimento	Conoscere la normativa in tema di salute e sicurezza sul lavoro.	L'evoluzione legislativa sulla salute e sicurezza sul lavoro. Lo Statuto dei lavoratori e la normativa sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. L'impostazione di base data al d.lgs. n. 81/2008 dal legislatore, riferendo la trattazione anche ai principi costituzionali e agli obblighi civili e penali dati dall'ordinamento giuridico nazionale. Il quadro giuridico europeo (direttive, regolamenti, raccomandazioni, pareri). I profili di responsabilità amministrativa. La legislazione relativa a particolari categorie di lavoro: lavoro minorile, lavoratrici madri, lavoro notturno, lavori atipici, ecc.. Il d.m.10 marzo 1998 e il quadro legislativo antincendio. Le principali norme tecniche UNI, CEI, accenni sulle attività di normalizzazione nazionali ed europee.
Il sistema istituzionale della prevenzione	Conoscere il sistema istituzionale della prevenzione	Capo del Titolo I del d.lgs. n. 81/2008.
Il sistema di vigilanza e assistenza	Conoscere il funzionamento del sistema pubblico della prevenzione.	Vigilanza e controllo. Il sistema delle prescrizioni e delle sanzioni. Le omologazioni, le verifiche periodiche. Informazione, assistenza e consulenza. Organismi paritetici e Accordi di categoria. Azienda sanitaria, Direzione Territoriale del lavoro, Vigili del Fuoco, INAIL, ARPA.

UNITA' DIDATTICA A2 4 ORE	OBIETTIVI FORMATIVI	CONTENUTI DEL MODULO
I soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il d.lgs. n. 81/2008	Individuare i ruoli dei soggetti del sistema prevenzione con riferimento ai loro compiti, obblighi e responsabilità.	<p>Il sistema sicurezza aziendale secondo il d.lgs. n. 81/2008:</p> <ul style="list-style-type: none"> - datore di lavoro, dirigenti e preposti; - responsabile del servizio prevenzione e protezione e addetti del SSP; - Medico Competente; - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e di sito; - Addetti alla prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori e primo soccorso; - Lavoratori, progettisti, fabbricanti, fornitori ed installatori; - lavoratori autonomi; - Imprese familiari.
UNITA' DIDATTICA A3 8 ORE	OBIETTIVI FORMATIVI	CONTENUTI DEL MODULO
Il processo di valutazione dei rischi	<p>Conoscere i concetti di pericolo, rischio, danno, prevenzione e protezione.</p> <p>Conoscere i principali metodi e criteri per la valutazione dei rischi.</p> <p>Conoscere gli elementi di un documento di valutazione dei rischi.</p> <p>Essere in grado di redigere lo schema di un documento di valutazione dei rischi.</p>	<p>Concetti di pericolo, rischio, danno, prevenzione e protezione. Principio di precauzione: attenzione alle lavoratrici in stato di gravidanza, alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.</p> <p>Analisi degli infortuni: cause, modalità di accadimento, indicatori, analisi statistica e andamento nel tempo.</p> <p>Le fonti statistiche: strumenti e materiale informativo disponibile.</p> <p>Valutazione dei rischi: metodologie e criteri per la valutazione dei rischi.</p> <p>Fasi e attività del processo valutativo.</p> <p>Il contesto di applicazione delle procedure standardizzate.</p> <p>Contenuti, struttura e organizzazione del documento di valutazione dei rischi.</p> <p>La valutazione dei rischi da interferenze e la gestione di contratti di appalto o d'opera o di somministrazione.</p>
UNITA' DIDATTICA A4 4 ORE	OBIETTIVI FORMATIVI	CONTENUTI DEL MODULO
Le ricadute applicative e organizzative della valutazione dei rischi	Conoscere i principali rischi trattati dal d.lgs. n. 81/2008 e le misure di prevenzione e protezione.	<p>La classificazione dei rischi specifici in relazione alla relativa normativa di salute e sicurezza.</p> <p>La segnaletica di sicurezza.</p> <p>I dispositivi di protezione individuale: criteri di scelta e di utilizzo.</p>

La gestione delle emergenze	Conoscere le modalità di gestione del rischio incendio e primo soccorso. Conoscere le modalità per la stesura di un piano di emergenza.	Il rischio incendio: caratteristiche e procedure di gestione. Il piano di emergenza e di primo soccorso: ambiti e applicazioni.
La sorveglianza sanitaria	Conoscere gli obblighi relativi alla sorveglianza sanitaria.	Sorveglianza sanitaria: obiettivi e obblighi, specifiche tutele per le lavoratrici madri, minori, invalidi, visite mediche e giudizi di idoneità, ricorsi.
UNITA' DIDATTICA A5 4 ORE	OBIETTIVI FORMATIVI	CONTENUTI DEL MODULO
Gli istituti relazionali: informazione, formazione, addestramento, consultazione e partecipazione	Conoscere i principali obblighi informativi, formativi, addestramento, consultazione e partecipazione.	Informazione, formazione e addestramento dei soggetti previsti nel d.lgs. n. 81/2008. La consultazione aziendale della sicurezza. Le relazioni tra i soggetti del sistema di prevenzione.

6. **Modulo B:** è il corso obbligatorio per lo svolgimento delle funzioni di RSPP e di ASPP correlato alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e alle specifiche attività lavorative.

7. L'articolazione degli argomenti e delle aree tematiche del Modulo B è strutturata prevedendo un modulo, della durata di **48 ore**, comune a tutti i settori produttivi ad eccezione dei quattro settori per i quali il percorso deve essere integrato con la frequenza di **moduli di specializzazione** di cui alla seguente tabella:

Moduli di Specializzazione

Modulo	Riferimento codice settori Ateco 2007 Lettera – Descrizione macrocategoria	Durata
Modulo B-SP1 Agricoltura - Pesca	A - Agricoltura, Silvicoltura e Pesca	12 ore
Modulo B-SP2 Cave - Costruzioni	B - Estrazione di minerali da cave e miniere F - Costruzioni	16 ore
Modulo B-SP3 Sanità residenziale	Q - Sanità e assistenza sociale (86.1 - Servizi ospedalieri e 87 - Servizi di assistenza sociale residenziale)	12 ore
Modulo B-SP4 Chimico - Petrochimico	C - Attività manifatturiere (19 - Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio e 20 - Fabbricazione di prodotti chimici)	16 ore

8. Il Modulo B deve essere orientato alla risoluzione di problemi, all'analisi dei rischi, alla pianificazione di idonei interventi prevenzione delle attività dei rispettivi livelli di rischio, ponendo attenzione all'approfondimento in ragione dei differenti livelli di rischio. In particolare deve consentire agli RSPP e agli ASPP di acquisire le conoscenze/abilità per:

- individuare i pericoli e valutare i rischi presenti negli ambienti di lavoro del comparto compresi i rischi ergonomici e stress lavoro-correlato;
- individuare le misure di prevenzione e protezione presenti negli specifici comparti, compresi i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), in riferimento alla specifica natura del rischio e dell'attività lavorativa;
- contribuire ad individuare adeguate soluzioni tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza per ogni tipologia di rischio.

9. Le metodologie didattiche da utilizzare per tale modulo, ulteriormente dettagliate nell'**Allegato IV**, devono avere un carattere operativo e fortemente orientato alla risoluzione di problemi, all'analisi e alla valutazione dei rischi, alla pianificazione di idonei interventi di prevenzione. La trattazione dei rischi deve prevedere un breve richiamo normativo e la precisa definizione degli stessi. Particolare attenzione deve essere rivolta alla corretta valutazione nei diversi settori, alle diverse misure tecnico-organizzative e procedurali utili al contenimento e agli adempimenti previsti, compresi i dispositivi di protezione individuale, la segnaletica di sicurezza e la sorveglianza sanitaria.

10. Articolazione dei contenuti minimi del Modulo B comune a tutti i settori produttivi (48 ore):

UD1	Tecniche specifiche di valutazione dei rischi e analisi degli incidenti
UD2	Ambiente e luoghi di lavoro
UD3	Rischio incendio e gestione delle emergenze Atex
UD4	Rischi infortunistici: Macchine impianti e attrezzature Rischio elettrico Rischio meccanico Movimentazione merci: apparecchi di sollevamento e attrezzature per trasporto merci Mezzi di trasporto: ferroviario, su strada, aereo e marittimo
UD5	Rischi infortunistici: Cadute dall'alto
UD6	Rischi di natura ergonomica e legati all'organizzazione del lavoro: Movimentazione manuale dei carichi Attrezzature munite di videoterminali
UD7	Rischi di natura sociale: Stress lavoro correlato Fenomeni di mobbing e sindrome da burn-out
UD8	Agenti fisici
UD9	Agenti chimici, cancerogeni e mutageni, amianto
UD10	Agenti biologici
UD11	Rischi connessi ad attività particolari: Ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento, attività su strada, gestione rifiuti
	Rischi connessi all'assunzione di sostanze stupefacenti, psicotrope ed alcol
UD12	Organizzazione dei processi produttivi

11. Il Modulo B comune è propedeutico per l'accesso ai moduli di specializzazione.

12. Articolazione dei contenuti minimi dei moduli di specializzazione:

1. Modulo B-SP1: Agricoltura - Pesca (12 ore)

- *Organizzazione del lavoro: ambienti di lavoro nel settore agricolo, nella silvicoltura o zootecnico e nel settore ittico*
- *Dispositivi di protezione individuali*
- *Normativa CEI per strutture e impianti del settore agricolo, zootecnico e della pesca*
- *Macchine, attrezzature agricole e forestali e attrezzature di lavoro e a bordo*
- *Esposizione ad agenti chimici, cancerogeni e biologici utilizzati in agricoltura*
- *Esposizione ad agenti fisici: rumore e vibrazione nel settore agricolo e ittico*
- *Rischio incendio e gestione dell'emergenza*
- *Rischio cadute dall'alto, a bordo e fuori bordo*
- *Movimentazione dei carichi*
- *Atmosfere iperbariche*

2. Modulo B-SP2: Attività Estrattive-Costruzioni (16 ore)

- *Organizzazione, fasi lavorative e aree di lavoro dei cantieri*
- *Il piano operativo di sicurezza (POS)*
- *Cenni sul PSC e PSS*
- *Cave e miniere*
- *Dispositivi di protezione individuale*
- *Cadute dall'alto e opere provvisorie*
- *Lavori di scavo*
- *Impianti elettrici e illuminazione di cantiere*
- *Rischio meccanico: macchine e attrezzature*
- *Movimentazione merci: apparecchi di sollevamento e mezzi di trasporto*
- *Esposizione ad agenti chimici, cancerogeni e mutageni, amianto nei cantieri*
- *Esposizione ad agenti fisici nei cantieri, rumori e vibrazioni*
- *Rischio incendio ed esplosione nelle attività estrattive e nei cantieri*
- *Attività su sedi stradali*

3. Modulo B-SP3: Sanità Residenziale (12 ore)

- *Organizzazione del lavoro: ambienti di lavoro nel settore sanitario, ospedaliero e ambulatoriale e assistenziale*
- *Dispositivi di protezione individuale*
- *Rischio elettrico e normativa CEI per strutture e impianti nel settore sanitario*
- *Rischi infortunistici apparecchi, impianti e attrezzature sanitarie e attività sanitaria specifica (es. ferite da taglio e da punta)*
- *Esposizione ad agenti chimici, cancerogeni e biologici utilizzati nel settore sanitario*
- *Esposizione ad agenti fisici: rumore, microclima, campi elettromagnetici, radiazioni ionizzanti, vibrazione nel settore sanitario*
- *Rischio incendio e gestione dell'emergenza*
- *Le atmosfere iperbariche*
- *Gestione dei rifiuti ospedalieri*
- *Movimentazione dei carichi*

4. Modulo B-SP4: Chimico-Petrochimico (16 ore)

- *Processo produttivo, organizzazione del lavoro e ambienti di lavoro nel settore chimico-petrochimico*
- *Dispositivi di protezione individuali*
- *Normativa CEI per strutture e impianti*
- *Impianti nel settore chimico e petrolchimico*
- *Esposizione ad agenti chimici, cancerogeni e mutageni nel settore chimico e petrolchimico*

- *Esposizione ad agenti fisici nel settore chimico e petrolchimico*
- *Rischi incendi esplosioni e gestione dell'emergenza*
- *Gestione dei rifiuti*
- *Manutenzione impianti e gestione fornitori*

13. La durata del modulo comune e dei moduli di specializzazione non comprendono le verifiche di apprendimento finali.

14. In relazione alla nuova formulazione del Modulo B, sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigore dell'Accordo Stato-Regioni e Province autonome del 26 gennaio 2006, pertanto gli RSPP e ASPP che non cambiano settore produttivo e continuano ad operare esclusivamente all'interno di esso non dovranno integrare il proprio percorso formativo per adeguarsi alle previsioni dell'Accordo.

Tabella di corrispondenza ai fini del riconoscimento dei crediti formativi ovvero delle ulteriori ore integrative previste esclusivamente in caso di passaggio ad altro settore produttivo.		
Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006 Corso frequentato	Credito riconosciuto sull'Accordo Stato-Regioni e PP.AA del 7 luglio 2016	
	Modulo B comune	Modulo B Specialistico
Modulo B1 - 36 ore	TOTALE	Credito totale per SP1
Modulo B2 - 36 ore	TOTALE	Credito totale per SP1
Modulo B3 - 60 ore	TOTALE	Credito totale per SP2
Modulo B4 - 48 ore	TOTALE	-
Modulo B5 - 68 ore	TOTALE	Credito totale per SP4
Modulo B6 - 24 ore	-	-
Modulo B7 - 60 ore	TOTALE	Credito totale per SP3
Modulo B8 - 24 ore	-	-
Modulo B9 - 12ore	-	-

15. **Modulo C:** è il corso di specializzazione obbligatorio per lo svolgimento delle funzioni di RSPP. La durata complessiva del modulo è di **24 ore** escluse le verifiche di apprendimento finali.

16. Il Modulo C deve consentire ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione di acquisire le conoscenze/abilità relazionali e gestionali per:

- progettare e gestire processi formativi in riferimento al contesto lavorativo e alla valutazione dei rischi, anche per la diffusione della cultura alla salute e sicurezza e del benessere organizzativo;
- pianificare, gestire e controllare le misure tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza aziendali attraverso sistemi di gestione della sicurezza;
- utilizzare forme di comunicazione adeguate a favorire la partecipazione e la collaborazione dei vari soggetti del sistema.

17. Articolazione dei contenuti minimi del Modulo C (24 ore)

UNITA' DIDATTICA C1 8 ORE	OBIETTIVI FORMATIVI	CONTENUTI DEL MODULO
Presentazione e apertura del corso	Conoscere gli obiettivi, i contenuti e le modalità didattiche del Modulo.	Gli obiettivi didattici del Modulo. L'articolazione del corso in termini di programmazione. Le metodologie impiegate. Il ruolo e la partecipazione dello staff. Le informazioni organizzative. Presentazione dei partecipanti.
Ruolo dell'informazione e della formazione	<p>Evidenziare la stretta connessione e coerenza tra il documento di valutazione dei rischi e la predisposizione dei piani della informazione e formazione.</p> <p>Effettuare una ampia panoramica delle metodologie e degli strumenti disponibili per realizzare una corretta informazione sul posto di lavoro.</p> <p>Conoscere le metodologie didattiche utilizzabili per le diverse esigenze formative e i principali elementi della progettazione didattica.</p>	<p>Dalla valutazione dei rischi alla predisposizione dei piani di informazione e formazione in azienda (d.lgs. n. 81/2008 e altre direttive europee).</p> <p>Le fonti informative su salute e sicurezza del lavoro.</p> <p>Metodologie per una corretta informazione in azienda (riunioni, gruppi di lavoro specifici, conferenze, seminari informativi, ecc.)</p> <p>Strumenti di informazione su salute e sicurezza sul lavoro (circolari, cartellonistica, opuscoli, audiovisivi, avvisi, news, sistemi in rete, ecc.).</p> <p>La formazione: il concetto di apprendimento.</p> <p>Le metodologie didattiche attive: analisi e presentazione delle principali metodologie utilizzate nell'andragogia.</p> <p>Elementi di progettazione didattica: analisi del fabbisogno, definizione degli obiettivi didattici, scelta dei contenuti in funzione degli obiettivi, metodologie didattiche, sistemi di valutazione dei risultati della formazione in azienda.</p>
UNITA' DIDATTICA C2 8 ORE	OBIETTIVI FORMATIVI	CONTENUTI DEL MODULO
Organizzazione e sistemi di gestione	<p>Conoscere la struttura di un SGSL secondo le principali normative.</p> <p>Organizzare il coordinamento dei processi amministrativi interni (capitolati, specifiche prestazionali di beni e servizi) ed esterni dell'azienda che hanno impatto sui rischi introdotti.</p>	<p>La valutazione del rischio come:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Processo di pianificazione della prevenzione; - Conoscenza del sistema di organizzazione aziendale come base per l'individuazione e l'analisi dei rischi con particolare riferimento ad obblighi, responsabilità e deleghe funzionali ed organizzative; <p>Il sistema di gestione della sicurezza: linee guida UNI-INAIL integrazione confronto con norme e standard (OSHAS 18001, ISO, ecc.).</p> <p>Il processo del miglioramento continuo.</p> <p>Organizzazione e gestione integrata:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sinergie tra i sistemi di gestione qualità (ISO 9001), ambiente (ISO 14001), sicurezza (OHSAS 18001); - Procedure semplificate MOG

		<ul style="list-style-type: none"> - (d.m. 13/02/2014); - attività tecnico amministrative (capitolati, percorsi amministrativi, aspetti economici); - programma, pianificazione e organizzazione della manutenzione ordinaria e straordinaria. <p>La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (d. lgs. n. 231/2001): ambito di operatività e effetti giuridici (art. 9 legge n. 123/2007).</p>
UNITA' DIDATTICA C3 4 ORE	OBIETTIVI FORMATIVI	CONTENUTI DEL MODULO
Il sistema delle relazioni e della comunicazione	<p>Identificare il sistema di relazioni interno/esterno tra i diversi soggetti della prevenzione e il flusso comunicativo.</p> <p>Illustrare sia i concetti e i principi della comunicazione sia i metodi e le tecniche finalizzate alla migliore efficacia della comunicazione per la sicurezza.</p> <p>Gestire efficacemente la riunione periodica per meglio valutare le condizioni di salute e sicurezza del posto di lavoro e per monitorare l'attuazione delle eventuali decisioni adottate al riguardo.</p>	<p>Il sistema delle relazioni. RLS, datore di lavoro, medico competente, lavoratori, enti pubblici, fornitori, lavoratori autonomi, appaltatori, ecc.</p> <p>Caratteristiche e obiettivi che incidono sulle relazioni.</p> <p>Ruolo della comunicazione nelle diverse situazioni di lavoro.</p> <p>Individuazione dei punti di consenso e disaccordo per mediare le varie posizioni.</p> <p>Cenni ai metodi, tecniche e strumenti della comunicazione.</p> <p>La rete di comunicazione in azienda.</p> <p>Gestione degli incontri di lavoro e della riunione periodica.</p> <p>Chiusura della riunione e pianificazione delle attività.</p> <p>Attività post-riunione.</p> <p>La percezione individuale dei rischi.</p>
Aspetti sindacali	<p>Comprendere cosa si intende per relazioni sindacali.</p> <p>Elementi di contatto e differenziazioni fra relazioni sindacali e sistema della sicurezza.</p>	<p>Negoziazione e gestione delle relazioni sindacali.</p> <p>Art. 9 della legge n. 300/1970.</p> <p>Rapporto fra gestione della sicurezza e aspetti sindacali.</p> <p>Criticità e punti di forza.</p>
UNITA' DIDATTICA C4 4 ORE	OBIETTIVI FORMATIVI	CONTENUTI DEL MODULO
Benessere organizzativo compresi i fattori di natura ergonomica e da stress lavoro correlato	<p>Conoscere gli elementi relativi allo stress da lavoro correlato in funzione del benessere aziendale.</p> <p>Conoscere i principi base legati alla motivazione delle persone.</p>	<p>Cultura della sicurezza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - analisi del clima aziendale; - elementi fondamentali per comprendere il ruolo dei bisogni nello sviluppo della motivazione delle persone. <p>Benessere organizzativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - motivazione, collaborazione, corretta circolazione delle informazioni, analisi delle relazioni, gestione del conflitto; <p>Team building:</p> <ul style="list-style-type: none"> - aspetti metodologici per la gestione del team building finalizzato al benessere organizzativo.

Art. 9 - Valutazione degli apprendimenti

1. Ai fini della valutazione degli apprendimenti, per ciascun Modulo A, B e C il soggetto formatore deve predisporre prove idonee a verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali anche sulla base delle indicazioni di cui al punto 4 dell'**Allegato IV**.
2. Per la predisposizione delle suddette prove il soggetto formatore si avvale dei docenti dei corsi, supportati dal responsabile del progetto formativo.
3. La verifica dell'apprendimento in relazione al Modulo A deve essere svolta mediante test, somministrabili anche in itinere, per un totale minimo di 30 domande, ciascuna con almeno tre risposte alternative (risposta corretta per almeno il 70% delle domande) eventualmente integrato da un colloquio di approfondimento.
4. La verifica dell'apprendimento in relazione al Modulo B deve essere svolta con le seguenti modalità:
 - test, somministrabili anche in itinere, per un totale minimo di 30 domande ciascuna con almeno tre risposte alternative (risposta corretta per almeno il 70% delle domande);
 - una prova finale di tipo descrittivo basata sulla risoluzione di almeno 5 domande aperte su casi reali o una simulazione finalizzata alla verifica delle competenze tecnico-professionali attinenti il ruolo di RSPP e ASPP nel contesto lavorativo;
 - eventuale colloquio di approfondimento.
5. La verifica dell'apprendimento in relazione al Modulo C deve essere svolta con le seguenti modalità:
 - test, somministrabili anche in itinere, per un totale minimo di 30 domande ciascuna con almeno tre risposte alternative (esito positivo dato dalla risposta corretta ad almeno il 70% delle domande);
 - colloquio individuale finalizzato a verificare le competenze organizzative, gestionali e relazionali acquisite.
6. In esito alle prove di verifica dell'apprendimento devono essere compilati dei verbali d'esame conservati a cura del soggetto attuatore.
7. I verbali d'esame, redatti anche su supporti informatici, devono contenere i seguenti elementi:
 - dati identificativi del soggetto formatore;
 - dati del corso (tipologia e durata del Modulo);
 - elenco degli ammessi alla verifica dell'apprendimento sulla base della frequenza minima del 90% del monte orario previsto;
 - tipologia della verifica di apprendimento con relativa indicazione dell'idoneità;
 - luogo, data ed orario della verifica di apprendimento;
 - sottoscrizione del verbale da parte dei/del soggetto che hanno/ha proceduto alla verifica dell'apprendimento.

Art. 10 - Attestazioni

1. Gli attestati finali in esito alle prove di valutazione degli apprendimenti vengono rilasciati dai soggetti individuati al punto 3 che provvedono alla custodia/archiviazione della documentazione relativa a ciascun corso, anche su supporti informatici.
2. Gli attestati devono prevedere i seguenti elementi minimi comuni:
 - denominazione del soggetto formatore;
 - dati anagrafici del partecipante al corso;
 - specifica della tipologia di corso frequentato con indicazione della durata (nel caso del Modulo B è necessario indicare: Modulo B comune e/o Moduli di specializzazione specificando i riferimenti al modulo di specializzazione frequentato);
 - periodo di svolgimento del corso;

- firma del soggetto formatore.

3. Le Regioni e le Province autonome riconoscono reciprocamente gli attestati rilasciati nei rispettivi territori.

4. Presso il soggetto formatore deve essere conservato per almeno 10 anni il "Fascicolo del corso" contenente:

- i dati anagrafici del partecipante;
- il registro del corso recante: elenco dei partecipanti (con firme), nominativo e firma del docente o, se più di uno, dei docenti, contenuti formativi, ora di inizio e di fine delle lezioni, documentazione relativa alla verifica di apprendimento.

Art. 11 - Aggiornamento

1. In relazione ai compiti di RSPP e ASPP, l'aggiornamento deve essere finalizzato alla trattazione di evoluzioni, innovazioni, applicazioni pratiche e approfondimenti collegate al contesto produttivo e ai rischi specifici del settore.

2. L'aggiornamento, distribuito nell'arco temporale del quinquennio, verte sulle seguenti tematiche:

- aspetti giuridico-normativi e tecnico-organizzativi;
- sistemi di gestione e processi organizzativi;
- fonti di rischio specifiche dell'attività lavorativa o del settore produttivo dove viene esercitato il ruolo compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, quelli collegati allo stress lavoro-correlato, quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro;
- tecniche di comunicazione, volte all'informazione e formazione dei lavoratori in tema di promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

3. La durata minima dell'aggiornamento è fissata in base al ruolo svolto, rispettivamente:

- per **ASPP**: 20 ore nel quinquennio
- per **RSPP**: 40 ore nel quinquennio.

4. Per la realizzazione dei corsi di aggiornamento il soggetto attuatore deve adottare le disposizioni previste all'art. 5. E' consentito l'uso della modalità e-learning secondo i criteri previsti nell'**Allegato II**.

5. L'aggiornamento può essere adempiuto anche con la partecipazione a convegni o seminari a condizione che essi trattino le materie di cui al presente punto, o i cui contenuti siano coerenti con le stesse, per un numero di ore che non può essere superiore al 50% del totale di ore di aggiornamento complessivo:

- ASPP: 10 ore;
- RSPP: 20 ore.

6. I corsi di aggiornamento, compresi quelli erogati in modalità e-learning, i convegni e i seminari, devono essere organizzati e realizzati dai soggetti formatori indicati all'art. 3.

7. Nell'organizzazione di ciascun convegno o seminario il soggetto formatore di cui all'art. 3 deve adottare le disposizioni previste all'art. 5. Non vi è alcun vincolo sul numero massimo di partecipanti.

8. Ai fini dell'aggiornamento per RSPP e ASPP, è da ritenersi valida e viceversa:

- la partecipazione a corsi di aggiornamento per formatore per la sicurezza sul lavoro, ai sensi del decreto interministeriale 6 marzo 2013;
- la partecipazione a corsi di aggiornamento per coordinatore per la sicurezza, ai sensi dell'allegato XIV del d.lgs. n. 81/2008.

9. Ai fini dell'aggiornamento per RSPP e ASPP, non è da ritenersi valida:

- la partecipazione a corsi di formazione finalizzati all'ottenimento e/o all'aggiornamento di qualifiche specifiche come quelle, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, dei dirigenti e dei preposti (ex art. 37 d.lgs. n. 81/2008), dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione delle emergenze di cui agli artt. 44, 45 e 46 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- la partecipazione ai corsi di specializzazione (Modulo B-SP1, B-SP2, B-SP3, B-SP4), fatto salvo quanto previsto all'art.8, comma14.

Art. 12 - Decorrenza dell'aggiornamento

1. Fermo restando quanto previsto all'art. 8, comma14, l'aggiornamento ha decorrenza quinquennale dalla conclusione del Modulo B comune.

2. Per i soggetti esonerati, ai sensi dell'art. 32, comma 5, d.lgs. n. 81/2008 di cui al punto 1 del presente atto, l'obbligo di aggiornamento quinquennale decorre:

- dal 15 maggio 2008, data di entrata in vigore del d.lgs. n. 81/2008;
- dalla data di conseguimento della laurea, se avvenuta dopo il 15 maggio 2008.

3. Per poter esercitare la propria funzione, gli RSPP e gli ASPP devono poter dimostrare in ogni momento che nel quinquennio antecedente hanno partecipato a corsi di formazione per un numero di ore non inferiore a quello minimo previsto.

4. La mancata frequenza dei corsi di aggiornamento, qualora previsti, e il completamento dell'aggiornamento, anche se effettuato in ritardo rispetto ai termini previsti, non fa venir meno il valore del titolo abilitante.

5. Qualora la formazione costituisca a tutti gli effetti un titolo abilitativo all'esercizio della funzione esercitata (a titolo esemplificativo, il Coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori, gli addetti al Primo Soccorso, gli operatori addetti all'uso delle attrezzature di cui all'Accordo del 22 febbraio 2012 per le quali è richiesta una specifica abilitazione), tale funzione deve ritenersi non esercitabile se non viene completato l'aggiornamento riferito al periodo indicato dalle specifiche norme (triennio, quinquennio, ecc.).

6. Alla data di entrata in vigore dell'Accordo, l'eventuale completamento dell'aggiornamento relativo al quinquennio precedente, potrà essere realizzato nel rispetto delle nuove regole.

Art. 13 - Disposizioni transitorie

1. In fase di prima applicazione e per un periodo non superiore a 5 anni a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'Accordo, la frequenza del Modulo B comune di cui all'art. 8, comma 10 o di uno o più Moduli B di specializzazione di cui all'art. 8, comma 12, può essere riconosciuta ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento, degli ASPP e RSPP formati ai sensi dell'accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006.

2. In fase di prima applicazione entro dodici mesi dall'entrata in vigore dell'Accordo (e precisamente entro il 3 settembre 2017), possono essere avviati corsi di formazione per ASPP e RSPP i cui contenuti sono conformi a quanto previsto dall'accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006.

14. Revoca

Salvo quanto previsto all'art. 13, comma 2, la deliberazione della Giunta regionale 7 marzo 2007, n. 140 è revocata dalla pubblicazione del presente atto sul BURL.